



AGENZIA REGIONALE LIGURE PER I RIFIUTI

REGOLAMENTO

PER GLI INCENTIVI

ALLE FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

Approvato con decreto n. 105 del 12.11.2025

INDICE

PREMESSA	3
CAPO I: PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 1 - Oggetto.....	3
ART. 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche	3
ART. 3 - Destinatari.....	4
ART. 4 – Gruppo di lavoro.....	4
ART. 5 – Limite soggettivo dell’incentivo	5
ART. 6 – Esclusioni dalla disciplina dell’incentivo.....	5
ART. 7 – Quota del 20 per cento	5
CAPO II – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE	6
ART. 8 – Graduazione della misura incentivante	6
ART. 9 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	6
CAPO III – PARTICOLARI FORME DI ACQUISTO	7
ART. 10 – Accordi Quadro.....	7
ART. 11 – Partenariato Pubblico Privato (PPP)	7
CAPO IV – NORME COMUNI	7
ART. 12 – Principi in materia di valutazione	7
ART. 13 – Attività singole ed articolate	8
ART. 14 – Assegnazioni coincidenti di più attività	8
ART. 15 – Attività del personale di vertice.....	8
ART. 16 – Decurtazione dell’incentivo per mancato rispetto dei tempi e dei costi.....	8
ART. 17 – Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche.....	9
ART. 18 – Informazione ai Sindacati.....	9
CAPO V – NORME FINALI	9
ART. 19 – Norma di rinvio.....	9
ART. 20 – Entrata in vigore.....	9

PREMESSA

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) e si applica nel caso di appalti di servizi e di forniture, non vengono regolamentati gli appalti di lavori poiché non rientranti nelle competenze di ARLIR. All'interno del presente regolamento, il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., è menzionato come "Codice", e l'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti come "Agenzia".

CAPO I: PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.. Esso trova applicazione per le attività compiute nell'ambito di affidamenti di servizi e forniture successivi al 1°luglio 2023.
2. La funzione degli incentivi, oggetto del presente Regolamento, risiede nella necessità di valorizzare le professionalità che lavorano per l'Agenzia. Tali incentivi hanno una funzione premiante delle competenze e delle responsabilità, legate inscindibilmente allo svolgimento di peculiari funzioni tecniche nel rispetto e all'interno del perimetro dettato dall'art. 1 del Codice – che definisce il "principio del risultato" – e l'art. 2 del medesimo Codice – che definisce il "principio della fiducia".

ART. 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 3, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (DEC).
2. La nomina del DEC deve indicare i presupposti e le motivazioni a suo supporto, pertanto, il DEC dovrà essere nominato nei casi di servizi sopra la soglia comunitaria e nei casi previsti dall'art. 32, comma 2, di cui all'allegato II.14, del Codice, salve le soglie minime di incentivo previste nel presente Regolamento.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui al successivo Capo II.
4. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

5. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

ART. 3 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, comma 4, lett. a), relativa a ciascuna procedura, è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del progetto – RUP;
- direttore dell'esecuzione del contratto – DEC (compresa verifica di conformità);
- collaboratori all'attività del RUP;
- predisposizione dei documenti di gara;
- collaboratori del DEC;
- collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

ART. 4 – Gruppo di lavoro

1. Il Direttore, all'avvio della fase di programmazione e affidamento e di quella esecutiva, individua, con apposito atto, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche:

- a) i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente;
- b) i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che prestano attività per l'Agenzia tramite accordi e/o convenzioni di cui alla L.R. 13/2023 compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente;

3. Al fine di valorizzare la professionalità, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile se dotato delle specifiche competenze richieste e necessarie per ogni tipologia di appalto.

4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Direttore, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

5. I soggetti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai soggetti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui al

successivo Capo II.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001. Il Direttore è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

ART. 5 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia di cui al precedente art. 2 comma 3, complessivamente maturato nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'Agenzia adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

ART. 6 – Esclusioni dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata;
 - gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 - (quarantamila euro);
 - gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila euro);
 - i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56;
 - i lavori in amministrazione diretta;
 - i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024);
2. È fatta salva la facoltà dell'Agenzia di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

ART. 7 – Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo beneficiario di cui all'art. 5, comma 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali nella realizzazione degli interventi;

- la specializzazione/formazione del personale;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

ART. 8 – Graduatoria della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o della fornitura in affidamento:

SERVIZI E FORNITURE	
fino ad euro 1.000.000,00	percentuale del 2 %
da euro 1.000.001,00 e fino a 2.500.000,00	percentuale del 1,9 %
da euro 2.500.001,00 e fino a 5.000.000,00	percentuale del 1,8 %
oltre euro 5.000.000,00	percentuale del 1,7 %

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il Direttore dell'Esecuzione (DEC).

ART. 9 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITÀ TECNICA	PERCENTUALE
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	30
Direttore dell'Esecuzione (DEC)	40
Predisposizione dei documenti di gara	20
Collaudo tecnico-amministrativo/Regolare esecuzione	6
Eventuali collaboratori del RUP	2
Eventuali collaboratori del DEC	2
TOTALE	100%

CAPO III – PARTICOLARI FORME DI ACQUISTO

ART. 10 – Accordi Quadro

1. In caso di accordo quadro, per il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche, si procede sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo

dell'accordo ma solo l'importo di servizi e forniture effettivamente ordinati, con la conseguenza che, i relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo.

2. Inoltre, in merito alle attività tecniche incentivabili, esse sono solo quelle in modo tassativo, senza possibile estensione al di fuori delle stesse, indicate nell'allegato I.10 del nuovo Codice.

ART. 11 – Partenariato Pubblico Privato (PPP)

1. La realizzazione di un'opera o servizio pubblico possono altresì essere condotti anche tramite Partenariato Pubblico Privato (PPP). Da ciò deriva la possibilità di prevedere incentivazione per il personale tecnico-amministrativo e contabile coinvolto.

2. In considerazione della singolarità di tale tipo di procedura, l'aliquota e la scheda di ripartizione vengono proposte dal Direttore, su indicazione del RUP, e vengono approvate contestualmente all'autorizzazione a procedere col PPP e al relativo quadro economico dell'operazione entro i limiti di quanto previsto per le altre forme di affidamento.

CAPO IV – NORME COMUNI

ART. 12 – Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini dell'attribuzione il Direttore tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Direttore è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 20.

4. In ogni caso, i responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Direttore al all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di competenza.

ART. 13 – Attività singole ed articolate

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori l'intera quota dell'incentivo è corrisposta a colui che ha svolto la o le attività.

ART. 14 – Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

ART. 15 – Attività del personale di vertice

1. Il personale di vertice: Direttore e personale con qualifica dirigenziale, è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il personale di vertice sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. La procedura è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui al successivo comma 4.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal personale di vertice, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati da diverso soggetto coinvolto nella procedura (in alternativa RUP o DEC), tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 20.

ART. 16 – Decurtazione dell'incentivo per mancato rispetto dei tempi e dei costi

1. In caso di accertamento del mancato rispetto dei tempi e dei costi stabiliti per cause imputabili al gruppo di lavoro, verrà applicata una riduzione della quota spettante alle figure coinvolte nella misura del:

- 10% per incremento di costi e/o tempi contenuti nella misura del 30%;
- 25% per incremento di costi e/o tempi contenuti nella misura del 50%;
- 50% per incremento di costi e/o tempi superiore al 50%.

Il relativo accantonamento non distribuito costituirà economia. L'Agenzia provvederà al recupero delle somme non dovute eventualmente già erogate.

2. Al fine dell'accertamento dei costi farà fede il costo complessivo indicato nel quadro economico del progetto esecutivo depurato del ribasso d'asta. Non saranno considerati eventuali incrementi di costi nei casi stabiliti dall'art. 120 del Codice se non imputabili al gruppo di lavoro.

3. Al fine dell'accertamento dei tempi di cui al comma precedente faranno fede eventuali scostamenti imputabili al gruppo di lavoro rispetto a:

- i tempi indicati nell'atto di nomina del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente Regolamento per le prestazioni eseguite sino all'atto di aggiudicazione del contratto;

- per la direzione dei lavori o la direzione dell'esecuzione del contratto: i tempi utili contrattuali, comprensivi di sospensioni e proroghe nei casi previsti dalla legge; sono esclusi scostamenti dei tempi imputabili all'appaltatore (cui corrisponde una penale);
- per il collaudo, CRE o certificato di conformità: i tempi previsti all'art.116 del Codice.

ART. 17 – Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche

1. La liquidazione dell'incentivo è effettuata dal Direttore, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascun servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene per quanto maturato da ciascun soggetto nell'anno di competenza, al termine dello stesso o delle singole fasi.
3. Ai fini della liquidazione il Direttore, sentito il RUP, predispone una scheda per ciascun assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

ART. 18 – Informazione ai Sindacati

1. L'Agenzia fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente Regolamento, in forma aggregata e anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V – NORME FINALI

ART. 19 – Norma di rinvio

1. Per quanto non stabilito dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 20 – Entrata in vigore

1. Le presenti Disposizioni entrano in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione sull'Albo pretorio dell'Agenzia.